



DISCIPLINA SISTEMA DI INTERSCAMBIO DI PALLET

Con la Legge 20 maggio 2022 n. 51 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 con i nuovi Artt. 17-bis e 17-ter, vien istituito il sistema di interscambio di pallet e la relativa disciplina operativa.

Le disposizioni si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.

Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

- a) **pallet (UNI EN ISO 445):** piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
- b) **pallet standardizzato:** comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
- c) **pallet interscambiabile:** pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet in base alle caratteristiche sopra riportate, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

Se non espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di restituzione dei pallet, rimane cogente indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



APINDUSTRIA
CONFAPI BRESCIA



La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento.

Copia integrale del provvedimento è scaricabile dal sito dell'Associazione

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it



Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01